



Udine, 3 ottobre 2017

Oggetto: omesso versamento delle ritenute previdenziali – rilevanza della sanzione amministrativa

Circolare numero 020/2017

In sintesi

Nonostante l'avvenuta depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori, depenalizzazione prevista qualora l'omesso versamento sia inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, si richiama l'attenzione sulla rilevanza della sanzione amministrativa (prevista in luogo del reato) fissata in 16.666,67 euro.

Approfondimento

Il D.Lgs. 8/2016 ha previsto che, dal 06/02/2016, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi è sanzionato penalmente (con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro) soltanto quando l'omesso versamento delle ritenute sia riferito ad un importo superiore a 10.000 euro annui.

Al di sotto di questa soglia, l'omissione è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 10.000 euro e 50.000 euro che, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, è pari a 16.666,67 euro.

L'Inps (Circolare 121/2016) ha precisato che il valore-soglia di euro 10.000 ricomprende tutte le omissioni accertate, anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, Gestione Separata).

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per parte sua, ha da ultimo chiarito (nota n. 8376 del 25 settembre 2017) che per la rilevanza penale dell'illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la verifica va effettuata facendo riferimento al periodo intercorrente tra la scadenza del primo versamento contributivo dell'anno relativo al mese di gennaio (16 febbraio) e sino alla scadenza dell'ultimo relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell'anno successivo).

La norma sopra indicata dispone l'applicabilità delle sanzioni amministrative previste dal nuovo regime anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, purché l'omissione non superi i 10.000 euro annui e sempre che il procedimento penale non si sia già chiuso con sentenza definitiva.

Resta ferma la disposizione secondo cui il datore di lavoro non è punibile qualora provveda al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione (che avviene a seguito di notifica di verbale ispettivo) o dall'avvenuto accertamento della violazione (che si determina a seguito di notifica della diffida INPS).

Si segnala infine che, nonostante in materia previdenziale valga il principio di competenza - in virtù del quale la contribuzione deve essere in ogni caso versata anche qualora la retribuzione non sia stata corrisposta - la giurisprudenza con orientamento costante ritiene che non sussista il reato (o l'illecito amministrativo) di omesso versamento delle ritenute previdenziali nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (Cassazione, Sezioni Unite Penali, n. 27641/2003); il reato permane tuttavia nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia corrisposto acconti sulle retribuzioni relative ai mesi per i quali non ha versato le ritenute previdenziali a carico dei lavoratori.